Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 9 maggio** — **Numero 111**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 571 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ente autonomo con la denominazione di « Azienda del porto di Cremona » per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna in quella città.

Costituiscono il porto di Cremona gli scali commerciali ed industriali da costruirsi nei comuni di Cremona e di Duemiglia lungo la linea navigabile di seconda classe Milano-Lodi-fiume Adda-fiume Po fino alla foce e da Cavanella Po fino alla conca di Brondolo.

Art. 2.

L'ente ha sede in Cremona ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto dell'ottobre 1918 a firma dell'ingegnere Vittorio Baltieri e dott. Mario Beretta, dell'importo di L. 5.225.000, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 15-17 febbraio 1919, n. 70;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere portuali e degli impianti relativi, sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali;

e) all'Amministrazione dei fondi e proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie pel disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana nell'ambito del porto si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda del porto di Cremona è affidata ad un Consiglio composto di 7 membri, dei quali il presidente sarà

nominato, su proposta del comune di Cremona, con decreto Reale promosso dal ministro dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal ministro del tesoro, uno dalla provincia di Cremona, due dal comune di Cremona, ed uno dalla Camera di commercio di Cremona.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice presidente.

Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione dura quattro anni, e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo statuto.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà per la prima volta provveduto alle nomine di cui al precedente art. 3.

Nei due mesi successivi il Consiglio di amministrazione delibererà lo statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nel presente decreto) siano soggette all'approvazione del Governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio sottoporrà all'approvazione del Governo le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda durante e dopo la costruzione del porto per tutto ciò che non sia regolato dal presente decreto.

Lo statuto e le norme di cui sopra, con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvati con R. decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

In base al progetto indicato all'art. 2 saranno compilati dalla azienda portuale i progetti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7

L'azienda portuale ha facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti già approvati che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio del porto.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenze nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di L. 100,000 ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi: in tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ispettore compartimentale del genio civile.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, di miglioramento e di ampliamento contemplati nell'art. 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno aver durata, nè creare impegni, oltre il termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti ciascuna delle quali non superiore a lire una per tonnellata metrica, rispettivamente di carico o di stazza, nonchè multe per contravvenzioni ai vari regolamenti di polizia portuale.

La tariffa di tali tasse da approvarsi a mente dell'art. 21 potrà essere, con le stesse modalità ivi previste, modificata ogni triennio.

Art. 11.

L'azienda provvederà al servizio di trasporto sui propri binari fino alle stazioni di innesto con la rete di Stato, riscuotendo le relative tasse e concorderà con le ferrovie dello Stato le norme ed i corrispettivi pel servizio cumulativo e per l'uso dei carri che l'Amministrazione ferroviaria fornirà su richiesta dell'azienda stessa con riguardo alle speciali esigenze del traffico del porto.

Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1° contributi dello Stato, della Provincia e del comune di Cremona;

2° frutti dell'uso, della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

3° proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni pei servizi dati in appalto;

4° proventi dell'imposizione di tasse portuali e della cessione di aree;

5° somme versate dai privati quale rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere impianti, ecc., in contravvenzione alle norme per la polizia del porto;

6° proventi per oblazioni e contributi volontari e di qualsiasi altra natura;

7° ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie consentite dalle vigenti leggi.

Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 14.

Per l'esecuzione del 1° lotto delle opere portuali di Cremona - che dovrà essere ultimato entro 18 mesi dalla data del presente decreto e la cui spesa è prevista nel progetto di massima in lire 1,500,000 - lo Stato, la provincia ed il comune di Cremona verseranno all'azienda del porto, in due rate eguali al 1° giugno ed al 1° dicembre 1919, rispettivamente il 60 0[0, l'8 0[0 ed il 32 0[0 della spesa risultante dal relativo progetto esecutivo.

Allorquando per le esigenze del traffico e lo sviluppo industriale l'azienda del porto procederà all'esecuzione delle opere di completamento secondo il progetto di cui all art. 2, lo Stato, la provincia e il comune di Cremona dovranno versare all'azienda stessa, ratealmente nel periodo di costruzione, il 60 0[0, l'8 0[0 ed il 32 0[0 rispettivamente della spesa risultante dai progetti esecutivi approvati come all'art. 6.

Qualora il costo effettivo delle opere risultasse superiore a quello preventivato nei progetti esecutivi, la maggiore spesa sarà fornita dal comune di Cremona mediante anticipazioni infruttifere rimborsabili con gli utili dell'azienda a termini dell'art. 17.

I contributi dello Stato di cui al presente articolo saranno imputati alla spesa di lire 110 milioni, autorizzata col decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 150, per opere nuove di navigazione interna (art. 1 lett. *f*).

Art. 15.

I Comuni, che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'Opera, dovranno rimborsare al comune di Cremona le rispettive aliquote di contributo commisurate alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

Art. 16.

Il comune di Cremona anticiperà all'azienda, fino a concorrenza di L. 250.000, le somme necessarie all'avviamento dell'esercizio del porto.

Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio, la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dal comune di Cremona.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsati dall'azienda al comune di Cremona con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'art. 17.

Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio - comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti - sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare il comune di Cremona delle anticipazioni di cui agli articoli 14 e 16.

Successivamente, il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre L. 500 000, per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a favore dello Stato, della Provincia, del comune di Cremona e degli altri Comuni interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

Art. 18.

I progetti d'importo superiore alle L. 50 000 per riparazioni straordinarie e per miglioramento delle opere dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ispettore compartimentale del genio civile.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'ispettore compartimentale del genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'ispettore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero il quale, previa ingiunzione all'azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 20

Dopo ultimata la costruzione del porto il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere, in seguito alla quale verrà stabilita, di concerto con l'azienda, l'apertura del porto all'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Art. 21.

I regolamenti per i servizi del porto e le tasse e tariffe relative, nonchè le norme per l'applicazione di queste, saranno approvati con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze, industria, commercio e lavoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni all'Amministrazione provinciale e a quella comunale di Cremona e dopo trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede di concerto col Ministero del tesoro, in merito alla approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

Art 23.

Il ministro dei lavori pubblici valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso col ministro competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'azienda portuale.

Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del R. commissario, il Governo del Re provvederà, con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 25

Le opere di cui all'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'azienda del porto.

A tali espropriazioni sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere. Il verbale di consistenza equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione dell'opera sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nei territori di Cremona e di Duemiglia, anche in previsione di un maggiore movimento commerciale e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa sarà presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termini dell'art. 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 27.

Fino a che non sia stato emanato il decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 il comune di Cremona adotterà tutti i provvedimenti così di carattere tecnico come amministrativo, compresi gli espropri, di cui al precedente articolo, per la migliore predisposizione dei lavori previa intesa col Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

In armonia col progresso dei lavori di costruzione del porto, il comune di Cremona dovrà adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per la formazione delle strade di accesso al porto e per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto le Amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

Art. 29.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza o destinazione.

Art. 30.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell' interesse dello Stato, agli effetti del registro, bollo e delle tasse: e tutti i redditi di qualsiasi specie di pertinenza dell' ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni dei prestiti emessi dall'ente stesso saranno esenti dalle imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Art. 31.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la provincia, il comune di Cremona e gli altri Comuni interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

Art. 32.

Con la procedura indicata dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270, saranno aggregate al territorio del comune di Cremona le zone attualmente appartenenti ai comuni di Duemiglia, Bonemerse, Gerre dei Caprioli e Malagnino da occuparsi per la esecuzione di scali commerciali ed industriali.

Art. 33.

Per la concessione di scali lungo il Po in provincia di Cremona, quando non sia fatta ad amministrazioni comunali che direttamente provvedano al relativo esercizio, dovrà chiedersi il parere dell'azienda del porto di Cremona e dei Comuni che possano avervi interesse per ragioni di territorio.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — MEDA — STRINGHER.

Visto. *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sui poteri eccezionali conferiti al Governo durante la guerra:

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 118-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma di lire centomilioni (L. 100.000.000);

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DEL BONO.

Visto. *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919.

Capitolo	Importo
Cap. n. 53. Stato maggiore generale (ufficiali di vascello e ufficiali macchinisti)	2,000,000 —
Cap. n. 54. Corpo del genio navale	100,000 —
Cap. n. 55. Corpo sanitario militare marittimo	100,000 —
Cap. n. 56. Corpo di commissariato militare marittimo	100,000 —
Cap. n. 57. Ufficiali del corpo reale equipaggi	600,000 —
Cap. n. 65. Difese costiere - Personale	200,000 —
Cap n. 68. Indennità per i personali militari della R. marina	100,000 —
Cap. n. 73. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	3,000,000 —
Cap. n. 77. Servizio ospedaliero per i militari del corpo R. equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	2,000,000 —
Cap. n. 104. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	3,000,000 —
	11,200,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 634 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite massimo assegnato al Ministero della guerra nell'esercizio finanziario 1918-919 dell'annualità per pensioni da concedersi in dipendenza di collocamenti a riposo d'autorità, è aumentato di lire duecentomila (L. 200 000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 635 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1919. n. 63;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La somma di L. 24.197,37 già assegnata ai residui del capitolo n. 23 *ter* « Spese pel funzionamento del Commissariato per l'aeronautica » dello stato di previsione del soppresso Ministero delle armi e munizioni per l'esercizio 1918-919, è trasportata nel conto dei residui del capitolo n. 14 « Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo.
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV; « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduti la legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, ed il regolamento approvato con R decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione di essa;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per i trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli dal 124 al 130 del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, numero 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 124 è sostituito il seguente:

« Si considerano come persone componenti l'equipaggio di una nave quelle designate dall'art. 521 del Codice di commercio.

Si intendono come appartenenti allo stato maggiore della nave oltre al capitano ed alle altre persone le quali, secondo l'art. 66 del Codice della marina mercantile, hanno la qualifica di ufficiali di bordo, il commissario, il primo radiotelegrafista, gli allievi ufficiali di coperta e di macchina.

Ai soli effetti dell'obbligo dell'assicurazione la retribuzione annua degli appartenenti allo stato maggiore è rappresentata dall'ammontare dello stipendio e dal valore del vitto (panatiche) esclusa ogni altra somma eventualmente ai medesimi corrisposta per premi, gratificazioni, indennità o per qualsiasi altro titolo ».

2. Gli articoli 125 e 126 sono riuniti in un solo articolo 125, al quale è aggiunto il seguente comma:

« Per le persone alle quali siano corrisposte le sole panatiche, si prenderà a base dell'assicurazione lo stipendio o salario più basso percepito dai marittimi della categoria cui le persone stesse appartengono ».

3. È aggiunto col n. 126, un articolo così formulato:

« L'assicurazione degli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione si effettua in base ad un salario fisso denunciato dall'armatore per ciascuna delle persone che si compongono. In ogni caso tale salario non dovrà essere inferiore a:

L. 6 per il capitano o padrone.
L. 4 50 per il nostromo.
L. 3 per il marinaio.
L. 1 50 per il mozzo ».

4. Al capoverso dell'art. 127 è sostituito il seguente:

« Il pagamento del premio di assicurazione sarà an-

notato in apposita rubrica del ruolo di equipaggio; per gli arruolamenti con una quota di compartecipazione se ne farà menzione nel contratto d'arruolamento medesimo ».

5. Alla prima parte dell'art. 128 è sostituita la seguente:

« Per le imprese di navigazione la denuncia di ogni infortunio deve farsi all'autorità del porto nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, e, se questo è accaduto durante la navigazione, deve farsi all'autorità portuaria o consolare del primo approdo a seconda che la nave giunga in un porto del Regno o delle Colonie, ovvero dell'estero ».

6. Al capoverso dell'art. 129 è sostituito il seguente:

« Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al pretore del luogo dov'è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave, ed all'Istituto assicuratore ».

7. L'art. 130 è soppresso.

8. È aggiunto, col numero 130, un articolo così formulato:

« Nel caso che l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'inscrizione della nave, dovrà essere, agli effetti dell'art. 24 della legge (testo unico) modificato con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n 1825, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 639 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora il proprietario di un fabbricato urbano o parte di esso che sia adibito ad uso di bottega o negozio e relative dipendenze richieda per la rinnovazione della locazione scaduta o per la nuova locazione un aumento della pigione che superi di oltre un quarto quella stabilita dal contratto scaduto, l'affittuario può adire la Commissione arbitrale, istituita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cui è demandato di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e resterà in vigore sino al 31 luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 129-XII-c: « Spese per i servizi postali e telegrafici in dipendenza della guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1918 919 è diminuito di lire un milione cinquecentomila (L. 1 500.000) e di pari somma è aumentato lo stanziamento del capitolo 135-V: « Spese per i servizi telefonici in dipendenza della guerra » del medesimo stato di previsione.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di Gran Croce Pietro Badoglio, sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale del R. esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

A partire dalla data della presente ordinanza è revocato il divieto di introduzione della valuta cartacea

austro-ungarica, stampigliata e non stampigliata, nei territori del Trentino e della Venezia Giulia occupati dal R. esercito.

Addì 3 maggio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 8 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 140,50.

Roma, 8 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno nel giorno 8 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906) . . .	85,59	—
3.50 °/₀ netto (1902) . . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	92 32	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

BASILEA, 7. — Si ha da Vienna: Il capo della Missione militare italiana per l'armistizio ha formulato una protesta presso il segretario di Stato per gli affari militari per il fatto che reparti di truppe dell'Austria tedesca hanno oltrepassato la linea di delimitazione.

Il segretario di Stato ha risposto che ogni azione militare è stata imposta unicamente dagli attacchi illegali degli jugoslavi.

Sebbene questa operazione tenda soltanto alla difesa, si è verificato inevitabilmente il caso che in seguito a motivi di ordine strategico, la linea di delimitazione ha dovuto essere oltrepassata.

Nondimeno il Governo dell'Austria tedesca ha già dato ordine di sospendere l'avanzata e trasmetterà anche a Klagenfurt rigorose istruzioni nello stesso senso.

Settori esteri.

BASILEA, 8. — Si ha da Vienna: La *Zeit* reca che il capo della Missione militare italiana ha invitato la Missione italiana a Lubiana a chiedere agli sloveni una sospensione immediata delle ostilità sul fronte carinziano e la conclusione di un armistizio.

L'azione del generale Segre a Vienna, dice lo *Zeit*, è in tal modo accompagnata da un'uguale azione verso il Governo sloveno e non è quindi esclusivamente diretta contro l'Austria tedesca.

LONDRA, 8. — Telegrammi dall'India al *Times* dicono: Le truppe afghane si sono impadronite di posizioni al di qua della frontiera dell'India. È impossibile dire se il nuovo emiro è al corrente di questa violazione della frontiera; ma il proclama in cui egli rivendicava l'indipendenza della Afghanistan e il cortese congedamento da lui effettuato dei tre inglesi che si trovavano al suo servizio sono significanti.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

BASILEA, 7. — Si ha da Vienna: I giornali dicono che il ministro degli affari esteri ha comunicato ai partiti dell'assemblea nazionale una lista dei plenipotenziari che devono prendere parte ai negoziati per la conclusione del trattato di pace.

Nella lista sono compresi: il dott. Franz Klein, del Ministero degli esteri, incaricato di dirigere la delegazione; il capo sezione Eichhorff, il prof. Laun, più un rappresentante per ciascuno del Ministero degli affari militari e di quello delle comunicazioni.

Come periti funzioneranno il prof. Lammasch per il diritto delle genti, Slatin per le preda di guerra, Landersberger, presidente della Banca anglo-austriaca, per le questioni finanziarie.

Infine vi saranno i rappresentanti delle regioni occupate della Boemia tedesca, dei paesi Sudeti, della Moravia, della Stiria, della Carinzia e del Tirolo.

Una Commissione dell'assemblea nazionale dovrà mercoledì prossimo prendere una decisione riguardo a tale lista.

BASILEA, 8. — Si ha da Vienna: Una grande Commissione riunita mercoledì ha adottato le linee direttive proposte dal segretario di Stato Bauer per le istruzioni ai delegati alla Conferenza della pace.

Il presidente Seitz ha domandato di riflettere sino a giovedì sulla proposta da fare all'Assemblea nazionale circa la sua nomina a capo della Delegazione.

BASILEA, 8. — Si ha da Vienna:

I giornali dicono che la partenza della Delegazione austriaca alla Conferenza per la pace è fissata per domenica.

Le condizioni di pace, probabilmente, sarebbero consegnate alla Delegazione austriaca il 14 maggio a Saint-Germain.

VERSAILLES, 8. — Ieri sera dopo il pranzo della missione tedesca, che fu silenzioso, il conte Brockdorff-Rantzau fece cominciare la traduzione dei preliminari di pace, lavoro che terminò alle ore 3 del mattino.

Un esemplare della traduzione fu portato stamane alle 3,15 nella camera del conte Brockdorff, il quale ne intraprese la revisione immediata che condusse a termine mentre si era già fatto giorno.

Numerosi esemplari del trattato partirono ieri sera per Berlino con la valigia diplomatica.

PARIGI, 8. — La Delegazione belga comunica la seguente nota:

I giornali di questa mattina annunciano che il Consiglio dei Quattro avrebbe preso una decisione sull'attribuzione dei mandati per l'amministrazione delle colonie ex-tedesche.

Il Consiglio avrebbe deciso che il mandato per l'Africa orientale verrebbe affidato alla Gran Brettagna.

La Delegazione belga non può credere all'esattezza di questa informazione.

Infatti il Belgio ha preso parte importante alle operazioni militari in Africa: ha contribuito a prezzo di grandi sacrifici ad assicurare la conquista dell'Africa orientale tedesca, occupa ed amministra da tre anni una parte notevole di questi territori.

Questa situazione crea al Belgio dei diritti, dei quali non potrebbe ammettere che si disponesse con accordi, cui non avesse affatto partecipato.

Hymans, d'altra parte, ha ricordato pochi giorni or sono i diritti del Belgio in occasione di una questione sorta intorno alla redazione di una clausola del trattato di pace e gli sono stato date assicurazioni che i diritti del Belgio sarebbero stati rispettati.

PARIGI, 8. — Wilson, Clémenceau, Lloyd George e Orlando si sono riuniti stamane e stasera ed hanno discusso il problema italiano.

PARIGI, 8. — I cinque ministri degli esteri hanno esaminato nel pomeriggio la questione della frontiera dell'Ungheria nei riguardi della Ceko-Slovacchia, della Serbia, della Romenia e della Polonia ed hanno approvato i vari rapporti delle Commissioni.

Nei circoli della Conferenza si crede in generale che i tedeschi

sottoporranno alla Conferenza stessa osservazioni particolareggiate o risponderanno al trattato preliminare di pace con veri controprogetti. È probabile che gli alleati affideranno a Commissioni competenti la cura di esaminare le osservazioni di ordine finanziario, economico, ecc.

Questo studio potrà esigere almeno otto giorni, dopo di che gli alleati faranno conoscere ai tedeschi le modificazioni che avranno apportato al primitivo progetto del trattato, se ne sarà il caso; e poi un breve termine, e cioè quattro o cinque giorni, probabilmente sarà loro accordato per dare all'insieme del trattato la loro definitiva adesione.

Bisogna dunque ritenere che passeranno venticinque o trenta giorni prima della firma del trattato.

PARIGI, 8. — La discussione coi plenipotenziari austro-ungarici circa il trattato preliminare di pace coll'Austria-Ungheria comincerà alla metà del mese corrente. I preliminari di pace coll'Austria-Ungheria, colla Bulgaria e colla Turchia costituiranno altrettanti trattati separati.

CRONACA ITALIANA

Pro-Fiume e Dalmazia. — Ricorrendo il sesto mese dell'occupazione italiana, parecchie borgate della Dalmazia hanno festeggiato l'avvenimento con grandi manifestazioni patriottiche. Anche i centri più lontani hanno dimostrato la loro indubbia volontà di essere immediatamente annessi all'Italia.

Una dimostrazione particolarmente calorosa si è svolta ad Obrovazzo. Un corteo di parecchie migliaia di persone con rappresentanze dei villaggi vicini ha attraversato il paese. Nella piazza principale il presidente del Fascio nazionale, Bertuzzi, ha tenuto un vibrato discorso patriottico, che è stato entusiasticamente applaudito.

Altre imponenti manifestazioni sono avvenute a Nona, dove la popolazione ha espresso il suo fermo volere che l'Italia ritorni a regnare sulle rovine superbe dall'antica Aenona.

Da quasi tutti i villaggi limitrofi sono stati inviati al Governo telegrammi con espressioni di patriottico entusiasmo.

A Zara, per l'arrivo del cacciatorpediniere *Francesco Nullo*, con una Missione giornalistica latina, la folla, accorsa alla Riva Vecchia, improvvisò un'imponente manisfestazione patriottica.

Parlarono il dott. Aznavarian del *Victorul* di Bucarest, il dottor Coltor della *Patria* ed il capitano Cittadini, il quale disse che l'Italia non sarebbe completa se, oltre Fiume, Zara e Sebenico, non fossero congiunte alla madre patria le altre tre sorelle doloranti, Trau, Spalato e Almizza.

Tutti gli oratori furono entusiasticamente applauditi.

A Sebenico, festeggiandosi ieri il primo semestre della redenzione della città, parlarono al teatro Mazzoleni per rivendicare all'Italia Fiume e la Dalmazia, da prima il sindaco avv. Lombardi e poi il pubblicista Roberto Buonfiglio, il quale portò il saluto ai soldati, al valore dei quali l'Italia deve il suo trionfo.

Accennando al momento storico che attraversiamo, egli disse che è lecito bene sperare, perchè il destino d'Italia è affidato in ottime mani.

Il pubblico, che gremiva il teatro, applaudì lungamente e calorosamente gli oratori.

Il ministro delle terre liberate on. Fradeletto ha diretto il seguente telegramma all'on. Orlando;

« Queste popolazioni friulane che conobbero tutti i cimenti e tutti i dolori della guerra senza smentire mai la loro fierezza mi dicono:

« In questa ora decisiva noi dimentichiamo le nostre pene per innalzare il pensiero ed il cuore all'ideale supremo della patria. Nutriamo fiducia che giustizia sia resa all'Italia, ma per qualsiasi evento le offriamo ancora e sempre i cuori e le braccia ».

« Ripeto con animo commosso le loro parole ».

Croce Rossa italiana. — Ieri, a Londra, nella sede della Croce Rossa italiana ha avuto luogo la distribuzione delle medaglie d'argento e di bronzo e dei relativi certificati alle persone, sia italiane che inglesi, le quali hanno maggiormente cooperato allo sviluppo della benefica istituzione durante tutto il periodo della guerra.

La simpatica cerimonia è stata presieduta dal conte Belafold delegato italiano della Croce Rossa, il quale ha pronunciato commoventi parole di ringraziamento verso i benemeriti per l'opera da loro prestata.

La contessa Cadegan, in assenza della marchesa Imperiali, ha distribuito le medaglie.

La Legazione dell'Argentina comunica che è autorizzata a dichiarare che non hanno fondamento le notizie circa la chiusura del porto di Buenos Aires, il quale funziona regolarmente da più di un mese in tutte le sue operazioni ed in cui lavorano circa tremila operai sia di giorno che di notte.

Tutti i servizi sono fatti dal Governo con personale ufficializzato essendo scomparsi completamente i motivi e le difficoltà che produssero i passati scioperi.

Gli altri porti di oltremare funzionano pure regolarmente.

TELEGRAMMI "STEFANI"

BASILEA, 7. — Si ha da Vienna: Il Governo della Boemia tedesca ha trasmesso a Parigi, per via indiretta, una nota ufficiale con la quale protesta contro le misure prese fino ad ora dai ceki nella Boemia tedesca.

La nota richiama l'attenzione delle potenze rappresentate alla Conferenza della pace sull'atteggiamento, contrario al diritto delle genti, della nazione ceka.

Si ha da Budapest: Il Governo rivoluzionario dei Consigli ha posto tutte le truppe combattenti sui vari fronti sotto un comando unico. Il Comando supremo è stato accentrato nel comando dell'esercito dell'est. Il generale Wilhelm Boehm è stato nominato comandante supremo di tutte le forze armate e il generale Orelius Stromfeld capo dello stato maggiore generale.

Si ha da Berlino: Secondo un dispaccio in data 6 maggio alle *Berliner Neuste Nachrichten* i delegati tedeschi hanno ricevuto dal Governo dell'Impero istruzioni molto precise circa la loro attitudine. Essi durante il viaggio hanno ricevuto il programma minimo di ciò che devono ottenere e il programma massimo delle concessioni che potranno fare. Se sarà loro impossibile ottenere condizioni che rimangano entro l'orbita del loro programma, essi hanno istruzione di ritornare, lasciando al Governo dell'Impero la cura di prendere una decisione.

BASILEA, 8. — Si ha da Klagenfurt: L'ufficio stampa della Commissione nazionale della Carinzia comunica:

Le nostre truppe hanno raggiunto mercoledì Unterdrauburg. Tutti i punti importanti della frontiera nazionale sono stati dunque occupati.

Si ha da Vienna:

Secondo i giornali la questione dell'unione con la Germania sarebbe definitivamente liquidata. Allizé ed il suo collaboratore professor René Pichon avrebbero convinto la maggioranza dell'Assemblea nazionale nel senso che l'interesse dell'Austria e della pace del mondo esigono che si rinunzi a tale idea.

Si ha da Francoforte:

La *Frankfurter Zeitung* ha da Berlino: Il Consiglio dei ministri è stato convocato stamane allo scopo di prendere posizione relativamente alla pace dettata dall'Intesa.

Una seduta della Commissione per la pace è annunziata per le 5 pomeridiane. Nei circoli del partito democratico è opinione predominante che le condizioni imposte dall'Intesa, le quali sarebbero causa della rovina economica e politica della Germania, non potranno essere giammai edempiute dal popolo tedesco.

Commentando il trattato di pace i giornali berlinesi esprimono l'opinione che, a tali condizioni di pace di una violenza senza scrupoli e che significano la condanna a morte della Germania, non vi è che una sola risposta da dare.

Sotto l'impressione delle rovinose condizioni di pace imposte al popolo tedesco, il Consiglio della Borsa ha deciso la chiusura della Borsa per tre giorni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.